



Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa

DIREZIONE POLITICHE FISCALI
Via S. Giovanni in Laterano, 152
00184 Roma

Area Economica

UFFICIO POLITICHE FISCALI
Via G. Guattani, 13
00161 Roma

Roma, 13 gennaio 2009

Prot. CC 01/2009
Prot. AT 27/2009

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
Ufficio imprese
Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D
00145 - Roma

Trasmissione esclusivamente a mezzo fax: 06 50545555

Oggetto: Regime dei c.d. contribuenti minimi (art. 1, c. 96-117 legge n. 244/07) – tassazione anticipata dei componenti positivi e negativi di reddito la cui tassazione o deduzione è stata rinviata - Richiesta chiarimenti.

Egr. Direttore,

nell'ambito delle disposizioni dei c.d. contribuenti minimi il comma 106, dell'articolo 1, della legge n. 244/2007, prevede testualmente che i componenti negativi e positivi di reddito rinviati ad esercizi futuri in conformità alle disposizioni del Tuir, *“partecipano per le quote residue alla **formazione del reddito** dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime ...”*.

La disposizione, proprio nell'ottica di massima semplificazione, ha l'esclusivo obiettivo di evitare qualsiasi applicazione del criterio della competenza economica in periodi di costanza del regime dei minimi, nei quali, come ben noto, la determinazione del reddito avviene adottando il criterio di cassa.

Al fine di accedere consapevolmente al regime dei minimi, con riferimento all'anno 2009 ai sensi dell'articolo 1, comma 110 della legge 244/2007, si ritiene necessario chiarire ufficialmente se tale disposizione si renda, anche, applicabile al valore della produzione IRAP relativo all'anno precedente a quello di entrata nel regime (nel caso di specie anno 2008).

A parere delle Organizzazioni scriventi tale disposizione non può essere estesa all'ambito di applicazione dell'IRAP per due ordini di ragioni. Infatti, la disposizione stessa (articolo 1, comma 106) fa esclusivo riferimento alla formazione del reddito (lavoro autonomo o d'impresa), non citando, in nessun caso, il valore della produzione IRAP. Il chiaro dettato normativo, considerata la disposizione che prevede l'esenzione IRAP nei periodi di costanza del regime semplificato (articolo 1, comma 104), si ritiene abbia anche un fondamento logico sistematico.


Si è dell'avviso, in effetti, che il legislatore abbia volutamente limitato l'ambito di applicazione del comma 106 alla sola imposta IRPEF per la quale, in costanza di applicazione del regime di minimi, perdura la soggettività passiva, proprio in considerazione del fatto che le disposizioni contenute in tale comma comportano, in sostanza, un'anticipazione degli effetti futuri derivanti dalla tassazione o dalla deduzione di tali componenti (componenti positivi e negativi che avrebbero prodotto i loro effetti fiscali in esercizi futuri).

Medesima cautela non era necessaria con riferimento all'IRAP in quanto, in costanza di regime, i contribuenti minimi perdono la soggettività passiva al tributo regionale per espressa volontà del legislatore (articolo 1, comma 104). Pertanto, risulterebbe non in sintonia con la *ratio* della norma anticipare la tassazione di componenti del valore della produzione che, in costanza di regime, non sarebbero assoggettabili ad imposizione, proprio per espressa volontà del legislatore.

E' quanto mai urgente un chiarimento ufficiale anche alla luce dell'imminente pubblicazione dei modelli fiscali. L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Confartigianato

IL RESPONSABILE
Andrea Trevisani



CNA

IL RESPONSABILE

Claudio Carpentieri

